



PARERE MOTIVATO
n.178 del 4 Novembre 2019

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 18 al Piano degli Interventi del Comune di Altavilla Vicentina (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 4 Novembre 2019 come da nota di convocazione in data 31 ottobre 2019 prot. n.470328;



ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Altavilla Vicentina con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.167927 del 29.04.2019 e n.4009993 del 24.09.19, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 18 al Piano degli Interventi;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.198173 del 21.05.19 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere del 30.05.19 assunto al prot. reg. al n.211542 del 30.05.19 del Comune di Vicenza;
- Parere n.3201 del 13.06.19 assunto al prot. Reg. al n.247076 del 13.06.19 dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
- Parere n.7417 del 13.06.19 assunto al prot. Reg. al n.247005 del 13.06.19 di Viacqua;
- Parere n.58751 del 12.06.19 assunto al prot. Reg. al n.242878 del 12.06.19 di ARPAV,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 114/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Procedimento attestante *"che nel complesso sono pervenute 27 osservazioni (delle quali n. 26 osservazioni entro i termini previsti e n. 1 osservazione fuori termine), di cui 10 aventi attinenza con questioni ambientali."*

PRESO ATTO del parere di coerenza del Valutatore, relativamente alle sole osservazioni aventi carattere ambientali, per le parti non in contrasto con il presente parere, per le quali si rimanda all'allegato denominato *"Altavilla Vicentina Nota_Oss_AMB1.pdf"*, parte integrante del presente parere.

CONSIDERATO CHE i principali contenuti espressi nel Documento del Sindaco sono stati di riferimento per la redazione della variante in oggetto che, in coerenza con quanto definito dal PAT si possono, in via sintetica, individuare in tre macro-ambiti di azione della Variante n. 18 al Piano degli Interventi del Comune di Altavilla Vicentina:

1. Salvaguardia e disciplina del territorio agricolo.
2. Ridefinizione dell'espansione residenziale e produttiva.
3. Accordi pubblico-privato.

I contenuti della Variante n. 18 si basano sull'esame delle proposte presentate a seguito dell'avviso pubblicato dall'Amministrazione Comunale in data 21/12/2017 e rivolto a tutti i cittadini, agli operatori del settore economico e, in generale, ai portatori di interessi diffusi.

Le richieste pervenute, come evidenziato nella relazione illustrativa alla variante, sono state valutate e analizzate verificandone la fattibilità in termini di coerenza con lo stato di fatto, con il contesto urbanistico e con la legge regionale n. 14 del 2017 sul consumo di suolo. Complessivamente sono state presentate oltre 100 richieste, di cui n. 48, come dichiarato dal RUP nella nota del 19.07.2019, hanno trovato accoglimento nella Variante 18.

Le richieste hanno riguardato per circa il 40% il tema dello *zoning*, inteso come riclassificazione delle Zone Territoriali Omogenee del PI, per circa il 25% l'edificazione diffusa, in cui oggetto della richiesta è la ripermimetrazione di specifici ambiti di edificazione diffusa o l'individuazione di lotti a volumetria predefinita all'interno delle stesse, oltre alla modifica del grado di protezione di edifici storici finalizzata a favorire il recupero o il migliore utilizzo dei fabbricati.



Un ulteriore 10% riguarda la riclassificazione di aree edificabili in verde privato, al fine di privare tali aree della potenzialità edificatoria (così detta *variante verde*). Altre richieste hanno riguardato per casi quasi isolati diversi temi quali: modifiche normative, SUAP, credito edilizio, vincoli, edifici non più funzionali alla conduzione del fondo.

Relativamente alla salvaguardia e disciplina del territorio agricolo si evidenzia che la Variante interviene sul consolidamento dei nuclei rurali presenti, prevedendo l'ampliamento di alcune puntuali strutture residenziali esistenti e l'individuazione di nuovi lotti a volumetria predefinita per la costruzione di un'abitazione.

Relativamente alla ridefinizione dell'espansione residenziale e produttiva le previsioni del Piano sono articolate in base alle principali destinazioni d'uso (residenziale, produttiva, servizi, agricola), alle modalità di attuazione (strumenti preventivi, interventi edilizi diretti, interventi pubblici) ed alle grandezze edilizie ed urbanistiche (metri cubi, metri quadri, altezze, densità). Le specifiche esigenze delle proprietà private, delle attività economiche e/o delle pubbliche amministrazioni richiedono una "manutenzione" continua dei perimetri delle richiamate zone territoriali omogenee anche attraverso l'inclusione e/o esclusione di porzioni o di lotti di terreno.

Infine, per quanto riguarda gli Accordi pubblico-privati, il Comune di Altavilla Vicentina si è già dotato di Linee Guida per la definizione dei criteri e riferimenti economico-finanziari per l'applicazione della perequazione. Con la presente Variante, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto di adeguare ed integrare le linee guida già esistenti al fine di renderle sempre più efficaci e funzionali al perseguimento degli obiettivi di equità e di sviluppo. Relativamente alle Varianti Verdi, il Responsabile del Procedimento, ha inviato nota di specifica riportando un prospetto di sintesi indicante: *destinazione P.I. vigente, destinazione di Variante n. 18 al P.I. e descrizione sintetica* comprensiva della riclassificazione dell'area ("Verde Privato" o Area Agricola).

Per quanto riguarda la "modifica" individuata con il n. 40 (*Scheda di edificazione diffusa n.02-via Località Scapin*), in considerazione della mancanza di chiarezza della stessa, allo stato attuale, non risulta valutabile e quindi non è possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale.

Per quanto riguarda le varianti normative, il RUP specifica che le modifiche alle norme tecniche non sono state oggetto di valutazione in quanto, "... *modifiche di minima che non incidono sulla sostenibilità ambientale del Piano.*"

Ciò considerato, si evidenzia come modifiche apportate o introdotte alle NTO del PI, come peraltro rilevato in fase istruttoria, non sono oggetto del presente giudizio di sostenibilità ambientale.

Nello specifico e, in considerazione che l'art. 7 delle NTO "*Suddivisione del territorio in zone territoriali omogenee*", ha introdotto la Z.T.O. *residenziale - zona B3 - esistente e di completamento (lotto a volume predefinito)*, la medesima introduzione, per quanto sopra motivato, non è oggetto del presente giudizio di sostenibilità ambientale.

Il Valutatore nel RAP, pur evidenziato potenziali effetti su "*ambiente idrico, suolo e sottosuolo*", matrici che maggiormente possono essere interferite nell'attuazione della "... *realizzazione delle trasformazioni previste dalla Variante al PI che prevedono l'insediamento di nuove unità abitative e di nuove funzioni (direzionali, commerciali, produttive, ecc.) (modifiche nn. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 34, 37), ...*", ha considerato ed introdotto una serie di misure finalizzate alla tutela della risorsa idrica, nonché del sottosuolo e che devono essere considerate come elemento imprescindibile del presente giudizio di sostenibilità ambientale.

Relativamente alla scheda di modifica n. 14, riclassificazione in zona D1.1., in considerazione della carenza delle informazioni e delle valutazioni fornite, non è possibile escludere, con ragionevole certezza e nel rispetto del "*Principio di Precauzione*", la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali considerate pertanto, allo stato attuale, non risulta valutabile e quindi non è possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale.



Parimenti, il Valutatore nel RAP, pur evidenziato potenziali effetti su "atmosfera" che può essere interferita nella "... realizzazione delle trasformazioni previste dal Piano che prevedono l'insediamento di nuove unità abitative (modifiche nn. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 34, 37), ...", ha considerato e introdotto una serie di misure finalizzate alla tutela dell'atmosfera che devono essere considerate come elemento imprescindibile del presente giudizio di sostenibilità ambientale.

Infine, nelle aree idonee a condizione nelle quali a seguito delle verifiche previste dall'art. 27 delle NTA della variante al PAT, dovesse essere dimostrata la sussistenza di fenomeni carsici, franosi o l'effettivo pericolo di caduta massi, è vietata la realizzazione di interventi che prevedano la presenza di persone se non in sicurezza.

Le operazioni di movimentazione di terre e rocce da scavo dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., D.M. 161/2012, L. 98/2013, D.P.R. 120/2017 e ss.mm.ii.).

Le modifiche apportate o introdotte alle NTO del PI, come peraltro rilevato in fase istruttoria, non sono oggetto del presente giudizio di sostenibilità ambientale, anche ai sensi di quanto dichiarato dal RUP nelle note di approfondimento.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 4 novembre 2019, dalla quale emerge che la "Variante n. 18 al Piano degli Interventi del Comune di Altavilla Vicentina (VI)", non debba essere sottoposta a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le indicazioni/prescrizioni e/o raccomandazioni presenti nel RAP e nella documentazione di approfondimento, con puntuale riferimento alle misure introdotte dal Valutatore e finalizzate alla tutela delle matrici ambientali considerate.

ATTESO che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e nelle note di approfondimento, con puntuale riferimento alle misure introdotte dal Valutatore e finalizzate alla tutela delle matrici ambientali considerate e con le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità ambientali consultate nonché gli esiti della relazione istruttoria tecnica VincA n.114/2019.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- Il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante n. 18 al Piano degli Interventi del Comune di Altavilla Vicentina, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che vengano rispettate le indicazioni/prescrizioni e/o raccomandazioni presenti nel RAP e nella documentazione di approfondimento, con puntuale riferimento alle misure introdotte dal Valutatore finalizzate alla tutela delle matrici ambientali considerate e con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi:



Prima dell'attuazione di quanto previsto nella presente variante al P.I. deve essere verificato che gli ambiti oggetto di variante non siano interferenti con le specifiche e dedicate aree individuate dal "Piano di Emergenza Comunale".

In fase di attuazione

- devono essere messe in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel RAP e nelle note di approfondimento;
- devono essere messe rispettate tutte le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali consultate;
- nelle *aree idonee a condizione* nelle quali a seguito delle verifiche previste dall'art. 27 delle NTA della variante al PAT, dovesse essere dimostrata la sussistenza di fenomeni carsici, franosi o l'effettivo pericolo di caduta massi, è vietata la realizzazione di interventi che prevedano la presenza continuativa di persone ai fini della tutela della sicurezza e della salute umana;
- le operazioni di movimentazione di terre e rocce da scavo dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., D.M. 161/2012, L. 98/2013, D.P.R. 120/2017 e ss.mm.ii.).
- Devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. siano rispettate le prescrizioni previste dal parere n. 140 del 07/09/2017 della Commissione Regionale VAS.

Si ritiene altresì necessario che, negli ambiti riclassificati in area agricola, debbano essere applicate le disposizioni previste dai programmi d'azione, nonché, dalla disciplina ordinaria vigente in materia di lotta all'inquinamento da nitrati di origine agricola e da sostanze fitosanitarie.

Non risultano valutabili e quindi non è possibile esprimere alcun giudizio di sostenibilità ambientale, le schede di modifica individuate con i nn.:

- **14 (Riclassificazione in zona D1.1.)**; in considerazione della carenza di informazioni e valutazioni fornite nella stessa, non è possibile escludere, con ragionevole certezza e nel rispetto del "Principio di Precauzione", la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali considerate;
- **40 (Scheda di edificazione diffusa n.02 - Via Località Scapin)**; in considerazione della mancanza di chiarezza e valutazione della stessa, per cui non è possibile escludere, con ragionevole certezza e nel rispetto del "Principio di Precauzione", la possibilità del verificarsi di effetti significativi sulle matrici ambientali considerate.

Si precisa, infine, che le modifiche apportate o introdotte alle NTO del PI non sono oggetto del presente giudizio di sostenibilità ambientale, anche ai sensi di quanto dichiarato dal RUP nelle note di approfondimento.



Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 6 pagine